

Studio sulle cuproleghe: nuove evidenze scientifiche a supporto della classificazione ambientale



Uno studio sperimentale promosso da Assomet e Confindustria Brescia ha valutato l'ecotossicità di diverse cuproleghe mediante test eseguiti secondo linee guida OECD. Le attività di ricerca hanno consentito di individuare specifici intervalli di contenuto di piombo e dimensioni del materiale per i quali non sono emerse criticità ecotossicologiche significative.

In particolare, i risultati dello studio costituiscono un importante elemento tecnico-scientifico a supporto della valutazione secondo cui le cuproleghe in forma massiva ($\varnothing_{eq} \geq 1 \text{ mm}$), contenenti piombo in concentrazione $\leq 8\%$ in peso e che risultino, mediante valutazione effettuata con il software ARCHE, al di sotto o uguali al 50% delle soglie di classificazione previste per le categorie Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 e Aquatic Chronic 2, potrebbero non richiedere una classificazione per pericolo per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), fermo restando che la classificazione deve essere effettuata caso per caso dal soggetto responsabile, sulla base di tutte le informazioni disponibili e dei criteri normativamente applicabili.

Tali evidenze risultano particolarmente rilevanti anche ai fini della valutazione della caratteristica di pericolo HP14 dei rifiuti eventualmente derivanti da tali materiali. Resta tuttavia inteso che la classificazione HP14 deve essere effettuata secondo la specifica normativa applicabile ai rifiuti e non può essere considerata una conseguenza automatica della valutazione effettuata ai sensi del CLP.



Le risultanze dello studio assumono inoltre interesse per il settore del trasporto, in quanto l'assegnazione di UN 3077 è strettamente correlata alla classificazione ambientale effettuata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Pertanto, qualora sia adeguatamente dimostrato e documentato che una specifica lega non soddisfa i criteri di classificazione per il pericolo per l'ambiente acquatico, potrebbe venir meno il principale presupposto per la relativa attribuzione alla voce UN 3077 per il solo pericolo ambientale, ferma restando la necessità di verificare la classificazione ADR secondo tutte le disposizioni applicabili al caso concreto.

Nell'attuale fase transitoria, per le leghe metalliche contenenti piombo che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della classificazione UN 3077 a seguito dell'entrata in vigore del 21° ATP del CLP, si ricorda che resta applicabile l'Accordo Multilaterale ADR M366, promosso dall'Italia e attualmente in vigore nelle Parti Contraenti ADR che lo hanno sottoscritto, fino al 31 agosto 2027. L'accordo prevede una deroga all'applicazione di numerose disposizioni ADR normalmente associate alla classificazione UN 3077, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dal testo dell'accordo stesso, e limitatamente ai trasporti effettuati tra Paesi aderenti. In particolare, la deroga si applica alle specifiche leghe metalliche contemplate dall'accordo e subordinatamente al rispetto dei requisiti tecnici, documentali e di trasporto in esso stabiliti

Questo risultato rappresenta un importante contributo tecnico-scientifico per il comparto della metallurgia di seconda fusione e costituisce una solida base conoscitiva per le future valutazioni in materia di classificazione ambientale e di trasporto delle cuproleghe contenenti piombo. Le conclusioni dello studio dovranno in ogni caso essere applicate nell'ambito delle valutazioni tecniche e regolatorie effettuate caso per caso, tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo e delle specifiche caratteristiche del materiale oggetto di classificazione.

Per ulteriori chiarimenti contattare i numeri **Tel. 0341 422936 Interno – 2**
oppure il nostro ufficio tecnico (**ufficio.tecnico@adritaly.it**)

ADR ITALY Srl - Consulenza globale trasporti Adr-Rid lata lmdg

Via Costituzione, 9 - 23808 Vercurago (LC) - tel. +39 0341 422936 - fax +39 0341 423249
P.IVA: 03625660166 - REA Lc 316587 - cap. soc. i.v. € 10.000,00
www.adritaly.it - info@adritaly.it